

COMUNE DI OSINI
PROVINCIA OGLIASTRA

Allegato alla deliberazione C.C.

n. 29 del 25/4/2015

REGOLAMENTO D'USO DEI BENI PATRIMONIALI

Fondi rustici concessi a pascolo, seminativo e legnatico

NON GRAVATI DA USO CIVICO

REGOLAMENTO D'USO BENI PATRIMONIALI NON GRAVATI DA USO CIVICO
PER LA CONCESSIONE A PASCOLO, LEGNATICO E SEMINATIVO

Il presente regolamento disciplina la concessione dei terreni comunali non soggetti ad uso civico per una estensione di Ha 917,16,65 nelle località di cui all'allegato (a) per uso pascolo, seminativo e legnativo.

Art. 1

AVENTI DIRITTO

Sono ammessi al diritto di concessione dei terreni comunali destinati ad uso pascolo, seminativo e legnativo i cittadini che facciano domanda nei termini previsti dal bando;

Art. 2

DOMANDA DI CONCESSIONE

Le richieste di concessione dei terreni comunali per l'esercizio del pascolo, seminativo e del legnativo devono essere presentate al Sindaco, in carta semplice, nei termini preventivamente stabiliti dal bando di disponibilità degli stessi.

Art. 3

LEGNATICO CIVICO

Le modalità, i tempi e il canone per l'accesso all'esercizio del legnativo saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale annualmente, con apposito provvedimento, utilizzando i criteri di cui al successivo Art.4, per quanto compatibili;

Art. 4

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI TERRENI A PASCOLO E SEMINATIVO

Nell'assegnazione deve essere data priorità alle richieste dei seguenti soggetti: Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Cooperative agricole e Società Giovanili.

Tra tutti coloro che hanno presentato domanda di concessione verrà stilata una graduatoria sulla base:

- a) Residenza nel Comune;
- b) Possesso o proprietà di altri terreni;
- c) Condizioni economiche.

Il possesso o proprietà dei terreni deve essere attestato con atto sostitutivo di notorietà da cui risultino i terreni posseduti a diverso titolo dal richiedente.

Le condizioni economiche vanno accertate sulla base della certificazione ISEE.

Verrà data priorità a coloro che non siano mai stati assegnatari di altri terreni comunali, anche temporaneo e provvisorio.

Art. 6
RISERVA

Nel caso in cui i terreni oggetto di concessione siano di limitata superficie (inferiore o uguale a 5 ettari) o confinanti con l'azienda di un richiedente, ad esso va riservato il diritto di concessione;

Art. 7
CONCESSIONE PASCOLO E SEMINATIVI

L'Allevatore o il coltivatore che intende richiedere la concessione a pascolo o seminativo dovrà presentare domanda in carta libera al Sindaco nei termini previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

Nella predetta domanda, l'allevatore denuncia il numero dei capi allevati e/o la coltura che intende seminare e dichiara di rispettare le norme del presente regolamento.

La concessione avrà la durata di due anni a decorrere, in ogni caso, dall'inizio dell'annata agraria.

Nelle zone boscate o in quelle in cui per la vastità delle superfici a disposizione possono consentire la concessione al pascolo di più greggi o mandrie l'ammissione del bestiame sarà consentita fino al raggiungimento del carico fissato.

Il carico di bestiame ammesso a pascolamento nelle aree di cui al comma precedente, andrà ripartito in misura uguale tra tutti coloro che presenteranno domanda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire l'ammissione all'uso del pascolo, per coloro che abbiano costituito il gregge (o la mandria) oltre il termine fissato per la presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità di territorio destinato al pascolo. In tale caso il canone dovrà essere corrisposto per la durata della concessione nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 8
CARICO DI BESTIAME

Il carico di bestiame ammesso sarà preventivamente stabilito dal Comitato agricolo comunale, costituito ai sensi e con le modalità determinate dall'art. 1 della Legge Regionale del 09.03.1988 n. 8, sentita l'autorità forestale su eventuali restrizioni di godimento delle aree oggetto di concessione.

Art. 9
TRASFORMAZIONE FONDIARIA E AGRICOLA

Il concessionario deve lasciare liberi i terreni nel caso il Comune dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria, agricola, forestale o di altra natura. In tale caso il concessionario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e conduzione dell'intervento comunale.

Tale compatibilità sarà valutata dal responsabile di Servizio Gestione del Patrimonio e sarà in ogni caso fatto salvo il regolare completamento dell'annata agraria.

Art. 10
CONCESSIONI PER RIMBOSCHIMENTO

L'Amministrazione comunale potrà concedere in uso terreni per eseguire opere di rimboschimento utilizzando le provvidenze finanziarie regionali, nazionali ed europee esistenti al momento.

La durata della concessione sarà stabilita dalla Giunta Municipale in relazione alle norme di accesso alle provvidenze finanziarie.

L'assegnazione dovrà avvenire a seguito di bando pubblico, e con determinazione del responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio.

Hanno priorità nell'assegnazione dei terreni comunali da rimboschire, le cooperative agricole e gli imprenditori agricoli a titolo principale e le società giovanili;

La superficie destinata a rimboschimento andrà ripartita equamente tra tutti coloro che hanno presentato domanda di concessione e possiedono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 11

CANONE DI CONCESSIONE TERRENI PER RIMBOSCHIMENTO

Per questo tipo di concessione non dovrà essere corrisposto alcun canone essendo a carico del concessionario la cura e la manutenzione del bosco.

Art. 12

CANONE DI CONCESSIONE PASCOLO E SEMINATIVO

L'ammontare del canone per uso pascolo e seminativo sarà quantificato annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Comitato Comunale per l'Agricoltura.

Nelle zone boscate o in quelle in cui per la vastità delle superfici a disposizione possono consentire la concessione al pascolo di più greggi o mandrie, il canone sarà stabilito sulla base del numero di animali che ciascun concessionario intende avviare al pascolo.

Nei pascoli in cui l'estensione limitata consente il pascolamento di un solo gregge o mandria il canone sarà stabilito in base ai prezzi di mercato per terreni similari.

Nei seminativi il canone sarà stabilito sulla base dei prezzi di mercato per terreni similari.

Art. 13

SANZIONI

Saranno puniti con una sanzione amministrativa, stabilita dal Sindaco, ai sensi degli articoli 106 e 107 del T.U. 383/1934, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, oltre al risarcimento del danno, i concessionari che:

- a) Danneggiano la viabilità rurale;
- b) Intasano o modificano il letto naturale dei corsi d'acqua;
- c) Rimuovono cippi di confine;
- d) Interrompono o intralciano la libera circolazione stradale tramite ostacoli di varia natura o reti metalliche;
- e) Inquinano i pozzi o corsi d'acqua;
- f) Danneggiano colposamente con il fuoco o con erbicidi terreni comunali;
- g) Arano i terreni comunali riservati a pascolo;
- h) Coltivano o comunque utilizzano terreni comunali senza autorizzazione o Concessione;
- i) Immettano bestiame senza aver presentato domanda o aver ricevuto autorizzazione;
- j) Immettano bestiame in quantità eccedente l'autorizzazione;
- k) Immettano bestiame altrui;
- l) Estirpino la macchia e le siepi.

Art. 14

VERSAMENTO CANONE

Il canone di concessione per uso pascolo dovrà essere versato su c.c.p. intestato al Comune di Osini con le seguenti modalità:

- A. Acconto nella misura del 50% all'atto del rilascio della CONCESSIONE;
- B. Saldo nella misura del 50% entro il termine della prima annata agraria di concessione.

Nell'ipotesi di alienazione totale del bestiame, il Comune procederà contestualmente all'addebito del saldo dovuto.

Per le eventuali immissioni di nuovo bestiame, da parte degli allevatori già in possesso di cedola di concessione, l'integrazione del canone dovrà essere corrisposta per intero in relazione al numero dei capi immessi ed alla durata della concessione.

Art. 15 SUBCONCESSIONE

Il beneficio del pascolo e del seminativo non potrà essere ceduto a terzi, pena la revoca della concessione.

Art. 16 DESTINAZIONE DELLE RENDITE

Le rendite finanziarie dei terreni oggetto del presente Regolamento che, stante la loro natura improduttiva derivano esclusivamente dal canone di concessione d'uso, saranno interamente destinate dall'Amministrazione Comunale al pagamento delle imposte fondiarie gravanti sui terreni, nonché all'esecuzione degli interventi di manutenzione periodica della rete viaria che percorre gli stessi.

Art. 17

Il presente Regolamento, disciplinante la concessione dei terreni comunali per uso pascolo, seminativo, rimboschimento e legnatico, sostituisce tutti i precedenti Regolamenti.

